

## OPERAZIONI LANCIO PARACADUTISTI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Titolari di Licenza di Paracadutista, Equipaggi di volo impiegati in operazioni lancio paracadutisti, Scuole di Paracadutismo</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Operatori che effettuano operazioni lancio paracadutisti</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

### 1. INTRODUZIONE

Il Reg. (UE) n. 965/2012 e ss.mm.ii., di seguito denominato AIR OPS, contiene tra l'altro i requisiti relativi alle operazioni specializzate (SPO) con velivoli ed elicotteri, che comprendono anche le operazioni relative al lancio paracadutisti.

Con la Nota Informativa NI-2017-001 sono state fornite istruzioni per l'applicazione dei requisiti divenuti obbligatori a partire dal 21 aprile 2017.

Successivamente, con la pubblicazione del Reg. ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012" del 17 novembre 2017, i requisiti contenuti nel reg. AIR OPS sono stati adottati, con le opportune variazioni, anche per le operazioni specializzate condotte con velivoli ed elicotteri ricadenti nell'Annesso II del Reg. (CE) 216/2008.

Pertanto sono da considerarsi superate e quindi non applicabili, limitatamente alle operazioni di lancio paracadutisti da velivoli ed elicotteri, il Regolamento ENAC "Rilascio del Certificato di Operatore Lavoro Aereo" ed.1 del 16/6/2009 e la Circolare ENAC OPV 23A nonché la nota prot. 0104741/VDG del 8/8/2011.

### 2. SCOPO

Con la presente NI, i contenuti della NI-2017-004 vengono ampliati inserendo anche alcuni chiarimenti relativi alle operazioni con velivoli ed elicotteri Annesso II in accordo al regolamento

ENAC citato al precedente paragrafo.

### 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Reg. AIR OPS come revisionato, i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono disponibili sul sito web [EASA](#).

Il Reg. ENAC "[Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento \(UE\) 965/2012](#)" è disponibile sul sito web ENAC.

Le scuole di paracadutismo, le licenze di paracadutismo ed i lanci sono invece disciplinati dai relativi regolamenti nazionali emessi da ENAC.

Il Reg AIR OPS distingue i requisiti in funzione della natura delle operazioni (commerciali o non), della complessità dell'aeromobile impiegato, avendo riguardo alle attività ludico-sportive.

Per la definizione di aeromobile complesso si faccia riferimento al Reg. (CE) n. 216/2008, noto come *Basic Regulation*, di seguito denominato BR.

In questo ambito, il paracadutista, definito dal Reg AIR OPS come *task specialist*, dovrà soddisfare i requisiti operativi di cui ai regolamenti sulle operazioni di volo fintantoché è a bordo dell'aeromobile e quelli nazionali di disciplina dei lanci e delle licenze quando si lancia.

Infine le operazioni dovranno essere condotte in accordo agli applicabili regolamenti di spazio aereo; in particolare l'utilizzo delle zone destinate all'attività lancio paracadutisti deve essere effettuato dagli utenti autorizzati alle condizioni stabilite.

### 4. OPERAZIONI COMMERCIALI

- 4.1. Giova innanzitutto richiamare la definizione di operazioni commerciali. Il BR recita: "*qualsiasi operazione di un aeromobile, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nel quadro di un contratto fra un operatore e un cliente, nella quale quest'ultimo non detiene alcun controllo sull'operatore.*"
- 4.2. Per le operazioni di lancio paracadutisti che rientrano nella fattispecie di cui al punto 4.1, fatta eccezione delle attività di cui al successivo punto 5, gli operatori dovranno soddisfare i requisiti previsti nelle Parti ORO e SPO del Reg. AIR OPS e presentare la "Dichiarazione", prevista dalla Parte ORO.DEC.100, prima dell'inizio delle operazioni, alla [Direzione/Ufficio Operazioni](#) dell'ENAC competente per territorio.
- 4.3. Per le modalità di presentazione della Dichiarazione fare riferimento alle indicazioni riportate sulla pagina dedicata del [sito web dell'ENAC](#).

### 5. OPERAZIONI COMMERCIALI IN DEROGA (ART. 6 (4a)(c) del Reg. AIR OPS)

- 5.1. Operazioni di lancio paracadutisti effettuate con aeromobili non complessi da un'organizzazione di addestramento avente la propria sede principale di attività in uno Stato membro e approvata in conformità al Regolamento (UE) n. 1178/2011, o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, possono essere condotte in accordo alla Parte NCO del Reg. AIR OPS se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - l'aeromobile sia operato dall'organizzazione a titolo di proprietà o di locazione ("*dry lease*");
  - il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione;
  - qualora vi partecipino non membri dell'organizzazione, tali voli rappresentino solo un'attività marginale dell'organizzazione (i criteri sono riportati nell'art. 16 del Reg. ENAC

“Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012”.

- 5.2. Per condurre tali operazioni non è richiesta la presentazione della Dichiarazione. Le operazioni sono comunque soggette a sorveglianza da parte dell'ENAC (ved. Parte ARA).

## 6. OPERAZIONI NON COMMERCIALI

Nel caso di operazioni non rientranti nella definizione di operazione commerciale (vedere punto 4.1) si applica quanto segue:

- 6.1. per le operazioni con aeromobili complessi, i requisiti applicabili sono gli stessi del caso 4.2 ed è prevista la presentazione della Dichiarazione all'ENAC.
- 6.2. nel caso di operazioni con aeromobili non complessi, i requisiti applicabili sono contenuti nella Parte NCO del Reg. AIR OPS. In questo caso non è prevista la presentazione della Dichiarazione all'ENAC, anche se, come precedentemente detto, tali operazioni sono comunque soggette a sorveglianza da parte dell'ENAC.

## 7. VELIVOLI ED ELICOTTERI ANNESSO II

- 7.1. Come già detto, le operazioni di lancio paracadutisti con velivoli ed elicotteri Annesso II sono soggette ai requisiti contenuti nel Reg. ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012”.
- 7.2. Nei casi previsti, la dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello ENAC relativo a tale tipologia di aeromobili, disponibile sul sito web ENAC.
- 7.3. In merito all'impiego dei velivoli ed elicotteri Annesso II immatricolati in uno Stato estero si segnala inoltre che, ai sensi del Reg. ENAC “Navigazione di aeromobili il cui Certificato di Navigabilità non è conforme al modello standard ICAO”, operazioni specializzate (anche se di natura non commerciale) non possono essere effettuate con aeromobili con Certificato di Navigabilità non conforme all'Annesso VIII ICAO, a meno di richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte delle strutture preposte dell'ENAC (Direzione Regolazione Navigabilità).

## 8. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail: [operazioni.volo@enac.gov.it](mailto:operazioni.volo@enac.gov.it) se inerenti il Reg. AIR OPS o il Reg. ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012”, [personale.volo@enac.gov.it](mailto:personale.volo@enac.gov.it) se relative alla disciplina dei lanci e dell'addestramento dei paracadutisti.

## 9. VALIDITA'

Questa Nota Informativa sostituisce la NI 2017-004 e rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato  
 Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo  
 Sebastiano Veccia  
 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)